



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE  
SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Prot. 8292 DEL 17/7/24

*Spett.le*

Comune di Bussoleno  
Piazza Cavour, 1  
10053 Bussoleno (TO)  
bussoleno@postemailcertificata.i

*E.p.c.*

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per  
la città metropolitana di Torino  
sabap-to@pec.cultura.gov.it

*Oggetto:*

comune di	<b>BUSSOLENO</b>
provincia di	<b>Torino</b>
immobile denominato	<b>Ponte di via Gran Borgata</b>
indirizzo	<b>Località Foresto, Borgata Gran Porta</b>
distinto al C.T.	<b>al Foglio 3, privo di identificazione catastale propria</b>
proprietà	<b>Comune di Bussoleno</b>
procedimento di	<b>verifica dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 10, comma 1 e 12 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", di seguito 'Codice dei beni culturali'</b>
esito	<b>NEGATIVO</b>

**Comunicazione di esclusione dal regime di tutela**

Con riferimento al bene indicato in oggetto,

**Vista** la nota del 14 luglio 2022, prot. n. 7745, pervenuta il 22 luglio 2022 e assunta agli atti in pari data al prot. n. 3703, ritrasmessa in data 15 febbraio 2023, con cui il Comune di Bussoleno, nella persona del suo legale rappresentante, ha chiesto, ai sensi degli articoli 10 comma 1 e 12 del Codice dei beni culturali, la verifica dell'interesse culturale in relazione al bene in oggetto;

**Vista** la nota prot. n. 10283 del 24 maggio 2024 con cui la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, conclusa l'istruttoria di competenza, ha reso il seguente parere:

*"La struttura presenta un'unica arcata di larghezza tre metri, realizzata in pietre di dimensione eterometrica regolarizzate a spacco in loco e legate con malta biancastra. I paramenti murari sono ancora visibili, sia nell'arco, sia nella restante muratura. Sull'estradosso dell'arco si evidenziano le tracce della centina in legno usata per la posa in opera, impronte visibili sulla malta a fasce parallele. Nei punti in cui la malta si è distaccata, il manufatto rivela una muratura a corsi suborizzontali.*

*L'approdo ad est del ponte, sia sul versante a monte che su quello a valle, presenta uno spazio di svolta successivamente ampliato per agevolare il transito dei mezzi grazie all'addizione di due appendici triangolari in calcestruzzo armato su putrelle di acciaio.*





Ministero della cultura

SECRETARIATO GENERALE  
SECRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

2

*La lavorazione degli elementi lapidei sul luogo è testimoniata dal carattere di irregolarità degli stessi, tipico delle murature post medievali in contesti rurali o montani. Ciò conduce a una datazione non anteriore al XVI-XVII secolo.*

*Il manufatto è oggetto di istanza di demolizione in riferimento al completamento delle opere di messa in sicurezza idraulica dell'ultimo tratto del Rio Rocciamelone, sino all'apice di conoide, in corrispondenza dello sbocco dell'omonimo orrido, per l'adeguamento delle sezioni di deflusso alle piene duecentennali, in continuità con quanto già effettuato nel restante tratto fino alla confluenza con il fiume Dora Riparia, a seguito degli eventi alluvionali del 2000, 2008 e 2011. Oltre alla demolizione del manufatto è previsto il rifacimento del tratto spondale in corrispondenza della spalla destra mediante la realizzazione di una nuova opera di difesa della lunghezza di 12 metri per il contenimento di eventuali tracimazioni di monte. Nonostante il bene conservi tutt'ora le sue caratteristiche formali, dimostrando capacità di riadattamento alle moderne esigenze grazie alle addizioni che ne hanno permesso una migliore fruizione, esso rappresenta un fattore di pericolosità rispetto alla sezione idraulica del rio Rocciamelone.*

*In considerazione della relazione che il manufatto conserva con il territorio in cui è posto, di indubbio interesse paesaggistico per la presenza dell'Orrido ma anche meritevole di interesse culturale per la prossimità con le rovine del complesso del lazzeretto, giacché un'ottimale situazione di sicurezza, anche a salvaguardia di queste ultime, si raggiungerebbe esclusivamente a seguito della sua demolizione, o attraverso interventi di consolidamento per aumentare la sua resistenza ad eventi calamitosi che non consentirebbero il riconoscimento dell'originaria struttura, questa Soprintendenza è portata a proporre di non riconoscere l'interesse culturale" ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del Codice dei beni culturali;*

**Assunte** le determinazioni prese dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale del Piemonte nella seduta n. 6 del 29 maggio 2024, che, in conformità con quanto valutato dall'ufficio istruttore, ha ritenuto che il bene in questione non presenti requisiti sufficienti al mantenimento del regime di tutela;

**Tutto ciò visto e premesso, si comunica che il bene in oggetto non presenta i requisiti di interesse culturale di cui agli articoli 10 comma 1 e 12 del Codice dei beni culturali, per i motivi espressi nelle premesse, e come tale è escluso dalle disposizioni di tutela di cui al Titolo I della Parte Seconda del Codice dei beni culturali.**

Restano in ogni caso fermi gli obblighi e le prescrizioni di cui ai seguenti articoli del Codice dei beni culturali:

- 50, a termini del quale "1. È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista. 2. È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia";

- 90, a termini del quale "1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale. 2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti



SECRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE  
Piazza San Giovanni 2 – 10122 Torino – tel. 011/5220 440  
PEC: sr-pie@pec.cultura.gov.it  
PEO: sr-pie@cultura.gov.it



*Ministero della cultura*

SECRETARIATO GENERALE  
SECRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

3

*assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica. 3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente. 4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.”;*

- 91, commi 1 e 2, che sanciscono, rispettivamente, la proprietà statale delle cose da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo e la circostanza che, qualora si proceda alla demolizione di un immobile per conto dello Stato, della regione e di ogni altro ente pubblico territoriale, *“tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a). È nullo ogni patto contrario.”.*

LI/nr

**Il Segretario regionale *ad interim*  
del Ministero della cultura per il Piemonte  
Presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale  
Arch. Corrado Azzollini**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



SECRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE  
Piazza San Giovanni 2 – 10122 Torino – tel. 011/5220 440  
PEC: sr-pie@pec.cultura.gov.it  
PEO: sr-pie@cultura.gov.it